



Assicurazioni

VALORE AUTO

Contratto di assicurazione di Responsabilità Civile
per la circolazione dei veicoli a motore e altri rischi

Veicoli diversi da Autovetture, Ciclomotori e Motoveicoli

**Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa
comprensiva del Glossario e le Condizioni di assicurazione deve essere
consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto**

**Prima della sottoscrizione leggere attentamente
la Nota Informativa**

HDI Assicurazioni S.p.A. (Gruppo Talanx)

Società Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015

**NOTA INFORMATIVA
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI
RESPONSABILITA' CIVILE PER LA CIRCOLAZIONE
DEI VEICOLI A MOTORE E ALTRI RISCHI
VEICOLI DIVERSI DA AUTOVETTURE,
CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI**

Documento aggiornato a giugno 2012

NOTA INFORMATIVA
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE PER LA
CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E ALTRI RISCHI
VEICOLI DIVERSI DA AUTOVETTURE, CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

Per la garanzia di Responsabilità Civile per la Circolazione è possibile richiedere presso i punti vendita e nel sito internet di HDI Assicurazioni S.p.A. (www.hdiassicurazioni.it) il rilascio di un preventivo gratuito personalizzato in relazione al tipo di veicolo da assicurare. Il preventivo viene redatto sulla base di tutti gli elementi di personalizzazione previsti dalla tariffa, nonché in base alla formula contrattuale dallo stesso indicata tra quelle offerte dall'impresa.

Eventuali variazioni delle informazioni, non derivanti da innovazioni normative, contenute nel "Fascicolo informativo", successive alla conclusione del contratto, potranno essere consultate sul sito internet della Società (www.hdiassicurazioni.it).

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

HDI Assicurazioni S.p.A. (di seguito Società) – Società con unico azionista, capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni", appartenente al gruppo Talanx.

Sede Legale e Direzione Generale: Via Abruzzi, 10 – 00187 Roma (Italia)

Telefono +39 06 421 031 – Sito Internet: www.hdiassicurazioni.it

indirizzo di posta elettronica: hdi.assicurazioni@pec.hdia.it

Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'08.06.1993 (G.U. 14.06.1993) e iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 7122/92. Capitale Sociale € 96.000.000,00 i. v.

Iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicurative al n. 1.00022 di assicurazione ed all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Il Patrimonio netto della Compagnia (così come risultante a seguito dell'approvazione del bilancio 2011) ammonta a 139,44 milioni di Euro, di cui Capitale Sociale 96 milioni e Riserve patrimoniali 43,44 milioni.

L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni al 31 dicembre 2011 è pari a 109,2%. Questo indicatore fornisce un'informazione sintetica in merito alla stabilità della compagnia e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

L'indicazione delle garanzie riportate sulla presente nota informativa si riferisce a tutte le garanzie offerte dal contratto. Le coperture specifiche operanti debbono essere individuate nella polizza sottoscritta dal Contraente e dalla Società.

a) Garanzia di Responsabilità Civile per la circolazione

La Società assicura i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, **entro i massimali concordati indicati in polizza** (documento che prova il contratto), le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente causati a terzi dalla circolazione del veicolo assicurato indicato in polizza. L'assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.

La copertura assicurativa offerta dalla Società è prestata per chiunque sia alla guida e sia abilitato ai sensi della normativa in vigore, salvo quanto previsto per i veicoli di interesse storico (Condizione Particolare VS "Veicoli di interesse storico"), senza limitazioni temporali.

Si rimanda all'art. 2.1 "Oggetto dell'assicurazione" per l'esatta portata delle coperture assicurative.

Formule tariffarie offerte con la garanzia di Responsabilità Civile per la circolazione

Il contratto prevede le seguenti formule tariffarie:

- Settore 3 – Autobus: Franchigia fissa ed assoluta, Fissa;
- Settore 4 – Autocarri: Bonus/Malus, Maggiorazione del premio per sinistrosità (Pejus), Franchigia fissa ed assoluta;
- Settore 4 – Veicoli uso abitazione: Bonus/Malus, Maggiorazione del premio per sinistrosità (Pejus);
- Settore 4 – Motocarri: Bonus/Malus, Franchigia fissa ed assoluta, Fissa;
- Settore 6 – Macchine operatrici: Fissa;
- Settore 7 – Macchine agricole: Fissa.

Formula tariffaria "Bonus/Malus"

La formula tariffaria **Bonus/Malus** prevede, ad ogni scadenza annuale, la variazione in aumento o in diminuzione della classe di merito applicata all'atto della stipulazione del contratto, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un determinato periodo di tempo (periodo d'osservazione).

Il primo "periodo di osservazione" (vedi art. 2.6 "Periodi di osservazione della sinistrosità") inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza, mentre i successivi hanno durata dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Si rimanda alla Condizione Particolare di assicurazione "H – Bonus/Malus Autocarri, Motocarri, Veicoli uso abitazione", che si trova alla Sezione 4, per l'esatta portata della forma Bonus/Malus.

Formula tariffaria "Maggiorazione del premio per sinistrosità (Pejus)"

La formula tariffaria **Maggiorazione del premio per sinistrosità (Pejus)** prevede, ad

ogni scadenza annuale, in caso di pagamenti di sinistri nel corso di un determinato periodo di tempo (periodo d'osservazione), un aumento del premio del:

- 15% nel caso di 2 sinistri pagati;
- 25% nel caso di 3 o più sinistri pagati.

Nel caso non vi siano stati pagamenti o si sia pagato un solo sinistro il premio di tariffa non verrà maggiorato.

Il primo "periodo di osservazione" (vedi art. 2.6 "Periodi di osservazione della sinistrosità") inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza, mentre i successivi hanno durata dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Si rimanda alla Condizione Particolare di assicurazione "G - Maggiorazione del premio per sinistrosità (Pejus)", che si trova alla Sezione 4, per l'esatta portata della norma.

Formula tariffaria con "Franchigia fissa ed assoluta"

La formula tariffaria con "Franchigia fissa ed assoluta" prevede che il Contraente e l'Assicurato siano tenuti, in solido, a rimborsare alla Società l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia fissa ed assoluta convenuta in polizza per ogni sinistro.

La franchigia è la parte di indennizzo, contrattualmente pattuita, che l'Assicurato tiene a suo carico per ogni sinistro.

In caso di **franchigia assoluta** l'importo del risarcimento viene rimborsato dall'assicurato alla Società fino al limite della franchigia.

Esempio:

- se la franchigia pattuita è di 1.000,00 (mille) euro ed il danno vale 500,00 (cinquecento) euro, il risarcimento sarà interamente effettuato al terzo dalla Società (Euro 500,00) e l'Assicurato sarà tenuto a rimborsare alla Società l'importo della franchigia (Euro 500,00).
- se la franchigia pattuita è di 1.000,00 (mille) euro ed il danno vale 2.500,00 (duemilacinquecento) euro, il risarcimento sarà interamente effettuato al terzo dalla Società (Euro 2.500,00) e l'Assicurato sarà tenuto a rimborsare alla Società l'importo della franchigia (Euro 1.000,00).

Si rimanda alla Condizione Particolare di assicurazione "E - Franchigia fissa ed assoluta" che si trova alla Sezione 4, per l'esatta portata della forma con franchigia.

Formula tariffaria "Fissa"

La formula tariffaria "Fissa" non prevede variazioni, rispetto al premio di tariffa in vigore al momento del rinnovo del contratto, di premio sia nel caso si siano verificati sinistri, che nel caso non si siano verificati. Questa formula tariffaria si intende applicata, a meno che non sia richiamata una Condizione Particolare che specifica una diversa formula tariffaria.

b) Garanzie per i rischi diversi

Il contratto prevede, a scelta del Contraente ma nel rispetto dell'autonomia assun-

tiva della Società, numerose garanzie.

Il contratto copre l'incendio, il furto o la rapina del veicolo assicurato (artt. 3.1.1, 3.1.2 e 3.1.3); per il furto e la rapina il Contraente può scegliere di assicurare il veicolo per il solo furto totale o anche per i danni subiti dal veicolo a seguito del tentato furto. Inoltre può essere possibile assicurare i danni al veicolo a seguito di eventi socio-politici (compresi gli atti vandalici) ed eventi atmosferici (artt. 3.1.4 e 3.1.5).

E' prevista anche la garanzia per la rottura dei cristalli (art. 3.1.6) del veicolo comunque verificatasi, prestata senza franchigia qualora il danno sia riparato in un centro convenzionato con la società.

Inoltre è possibile assicurare, con la garanzia Kasko totale (art. 3.1.7) qualunque danno al veicolo (ad esempio i danni al veicolo a seguito urto, ribaltamento uscita di strada, ecc.) oppure, con la garanzia Collisione con limite di indennizzo (art. 3.1.8), i danni al veicolo solo a seguito di urto con altro veicolo identificato. Per le garanzie sopra indicate sono previsti limiti all'assunzione.

E' possibile anche assicurare la responsabilità civile, con la garanzia Ricorso terzi da incendio e da inquinamento (art. 3.1.12), per i danni che il veicolo possa arrecare a terzi a seguito di incendio, esplosione o scoppio quando non è in circolazione ai sensi di legge, nonché i danni causati terzi a seguito di fuoriuscita dal veicolo dei fluidi necessari al suo funzionamento. Per i veicoli trasporto cose è possibile assicurare la responsabilità civile per i danni a terzi derivanti da "Operazioni di carico e scarico" (art. 3.1.13) eseguite con mezzi o dispositivi meccanici di cui è munito il veicolo. Infine sono previste tre garanzie a pacchetto (artt. 3.1.9, 3.1.10 e 3.1.11) che comprendono garanzie che completano quelle sopra riportate.

AVVERTENZA: Per le garanzie sopra indicate sono previsti limiti all'assunzione.

Si rimanda all'art. 3.1 "Oggetto dell'assicurazione" per l'esatta portata delle coperture assicurative

c) **Garanzie per Infortuni del Conducente**

Il contratto prevede, a scelta del Contraente ma nel rispetto dell'autonomia assuntiva della Società, alcune garanzie.

Le garanzie coprono gli infortuni, che abbiano come conseguenza la morte o l'invalidità permanente, che il conducente del veicolo assicurato, ***purché la circolazione avvenga con il consenso del proprietario***, può subire in relazione alla circolazione dello stesso oppure mentre vi salga o ne discenda. Si rimanda all'art. 5.1 "Oggetto dell'assicurazione" per l'esatta portata della copertura assicurativa.

Inoltre sono previste alcune estensioni della copertura. Si rimanda all'art. 5.2 "Estensioni dell'assicurazione" per la descrizione delle estensioni di copertura.

d) **Servizio assistenza**

Il contratto prevede, a scelta del Contraente ma nel rispetto dell'autonomia assuntiva della Società, il Servizio Assistenza Light, il Servizio Assistenza Vip, il Servizio Assistenza Top e il Servizio Assistenza Camper – In viaggio assistance.

- Il **Servizio Assistenza Light** prevede in caso di incidente o guasto, incendio, furto tentato o parziale, rapina tentata o ritrovamento dopo il furto del veicolo assicurato od anche in caso di foratura, mancanza di carburante o smarrimento delle chiavi, l'invio di una Officina Mobile per la riparazione del guasto o, nel caso non

sia possibile, per il traino del veicolo presso il più vicino punto di assistenza della casa costruttrice del veicolo o se fosse impossibile o anti economico presso l'officina più vicina al luogo dell'evento (artt. "L.A.1 - Soccorso stradale – Traino" e "L.A.2 - Soccorso stradale – Officina Mobile in Italia – Depannage")

Inoltre è prevista l'assistenza telefonica per la compilazione del modulo di "Constatazione amichevole di incidente" o per ottenere altre varie informazioni come ad esempio sul codice della strada, sulla tassa di possesso, sulla viabilità e percorribilità delle strade, ecc (artt. "L.A.4 - Assistenza telefonica" e "L.A.5 - Supporto alla compilazione del modulo CID/CAI").

Si rimanda alla Sezione 6, punto "L.A. - Oggetto delle prestazioni" per il dettaglio delle garanzie offerte e la portata delle stesse.

- Il **Servizio Assistenza Vip** prevede, oltre alle garanzie prestate con il Servizio Assistenza Light, altre numerose garanzie (sempre prestate), tra le quali la possibilità di avere, nel caso il veicolo resti immobilizzato e la riparazione dello stesso richieda più di 8 ore di mano d'opera, un'auto in sostituzione (art. "V.A.1 - Auto in sostituzione in Italia") od anche, quando ci si trovi all'estero i pezzi di ricambio del veicolo (art. "V.A.15 - Invio pezzi di ricambio").

Si rimanda alla Sezione 6, punto "V.A. - Oggetto delle prestazioni" per il dettaglio delle garanzie offerte e la portata delle stesse.

- Il **Servizio Assistenza Top** prevede, oltre alle garanzie prestate con il Servizio Assistenza Vip, altre garanzie. Sicuramente la più importante riguarda la possibilità, in caso di guasto, incidente, incendio, furto parziale o rapina tentata, di avere, 24 ore su 24 e direttamente presso il luogo di fermo del veicolo o, qualora le condizioni non lo consentano, presso il luogo di destinazione del soccorso stradale, un'auto in sostituzione.

Si rimanda alla Sezione 6, punto "T.A. - Oggetto delle prestazioni" per il dettaglio delle garanzie offerte e la portata delle stesse.

- Il **Servizio Assistenza Camper – In Viaggio Assistance** prevede in caso di incidente o guasto, incendio, furto tentato o parziale, rapina tentata o ritrovamento dopo il furto del veicolo assicurato od anche in caso di foratura, mancanza di carburante o smarrimento delle chiavi, l'invio di una Officina Mobile per la riparazione del guasto o, nel caso non sia possibile, per il traino del veicolo presso il più vicino punto di assistenza della casa costruttrice del veicolo o se fosse impossibile o anti economico presso l'officina più vicina al luogo dell'evento (artt. "C.A.1 - Soccorso stradale – Traino" e "C.A.2 - Soccorso stradale – Officina Mobile in Italia – Depannage"). Inoltre prevede altre numerose prestazioni tra le quali la possibilità di avere, nel caso il veicolo resti immobilizzato e la riparazione dello stesso richieda più di 8 ore di mano d'opera, un'auto in sostituzione (art. "C.A.4 - Veicolo in sostituzione (in Italia)") od anche, quando ci si trovi all'estero il rimpatrio del veicolo, in caso di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata ed il veicolo resti immobilizzato per più di quattro giorni (art. "C.A.15 - Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale").

Si rimanda alla Sezione 6, punto "C.A. - Oggetto delle prestazioni" per il dettaglio delle garanzie offerte e la portata delle stesse.

- Il **Servizio Assistenza Autocarri**, prestatore nelle **forme Base ed Estesa** prevede, nella forma Base in caso di incidente da circolazione o guasto l'invio di una Of-

ficina Mobile per la riparazione del guasto o, nel caso non sia possibile, il traino del veicolo presso il più vicino punto di assistenza purché quest'ultimo, al momento del traino sia effettivamente aperto.

Inoltre prevede altre numerose prestazioni tra le quali il reperimento di un albergo nel caso il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto o incidente per i quali fosse necessaria una sosta per la riparazione di una o più notti, con costi a carico della Società (art. AB.A.2 – Spese d'albergo) od anche quando ci si trovi all'estero l'invio dei pezzi di ricambio in caso il veicolo necessitasse di pezzi di ricambio indispensabili alla riparazione ed al funzionamento.

Nella forma **Estesa** la garanzia prevede, in caso di incidente il veicolo pesante sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente l'invio di un mezzo di soccorso per riportare il veicolo pesante danneggiato nell'ambito della sede stradale.

Si rimanda alla Sezione 6, punti "AB.A. e AE.A - Oggetto delle prestazioni" per il dettaglio delle garanzie offerte e la portata delle stesse.

AVVERTENZA: le prestazioni che prevedono l'auto sostitutiva sono erogate con le modalità applicate dalla stazione di noleggio convenzionata. E' possibile quindi che venga richiesto un deposito cauzionale richiesto dalla Società di autonoleggio e che dovrà essere versato dall'assicurato. E' possibile che per tale deposito cauzionale sia necessario avere una carta di credito.

e) Garanzie Tutela Legale

Il contratto prevede, a scelta del Contraente ma nel rispetto dell'autonomia assuntiva della Società, la Tutela Legale della Circolazione Light e la Tutela Legale della Circolazione.

La garanzia di Tutela Legale, prevede i seguenti oneri, non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale:

- le spese del legale incaricato per la gestione del sinistro;
- le indennità a carico dell'Assicurato spettanti all'Organismo di mediazione solo nel caso in cui la mediazione sia prevista obbligatoriamente per legge;
- le spese del legale della controparte in caso di soccombenza o dell'assicurato o di transazione autorizzata;
- le spese del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti;
- le spese processuali nel processo penale;
- le spese di giustizia;
- il Contributo Unificato se non ripetibile dalla controparte;
- le spese per la registrazione degli atti giudiziari;
- le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
- le spese dell'arbitro sostenute dall'Assicurato qualora sia incaricato per la decisione di controversie previste dalla polizza;
- le spese di domiciliazione necessarie.

Si rimanda alla Sezione 7, art. "7.1 – Oggetto dell'assicurazione" per il dettaglio degli oneri garantiti.

Le prestazioni garantite dalla **Tutela Legale della Circolazione Light** sono:

- **recupero danni** in caso di incidenti tra veicoli che **non vengono gestiti** con la procedura di risarcimento diretto disciplinata dall'art. 149 del D.Lgs. 209/2005;
- **recupero danni** in caso di incidenti stradali nei quali il Contraente – Assicurato è rimasto coinvolto come **pedone, ciclista, o trasportato** di mezzi privati o pubblici;
- **difesa penale** per delitti colposi e contravvenzioni connessi ad incidente stradale.

Si rimanda alla Sezione 7, art. 7.11 "Prestazioni garantite - Tutela Legale della circolazione – Light" per il dettaglio delle garanzie offerte e la portata delle stesse.

Le prestazioni garantite dalla **Tutela Legale della Circolazione** sono:

- **recupero danni** in caso di incidenti tra veicoli che **non vengono gestiti** con la procedura di risarcimento diretto disciplinata dall'art. 149 del D.Lgs. 209/2005;
- **recupero danni** in caso di incidenti stradali nei quali il Contraente – Assicurato è rimasto coinvolto come **pedone, ciclista, o trasportato** di mezzi privati o pubblici;
- **difesa penale** per delitti colposi e contravvenzioni connessi ad incidente stradale;
- **recupero danni** in caso di incidenti tra veicoli che **vengono gestiti** con la procedura di risarcimento diretto disciplinata dall'art. 149 del D.Lgs. 209/2005;
- **esclusivamente dopo l'offerta di risarcimento o la negazione di offerta comunicata dalla Società ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 254/2006;**
- **recupero danni del terzo trasportato** per i casi in cui opera la procedura di cui all'Art.141 del D.Lgs. 209/2005;
- **controversie contrattuali** riguardanti il veicolo assicurato. Per la compravendita sono garantite le controversie **avvenute entro un mese prima e fino ad un mese dopo dalla data di sostituzione in polizza del veicolo;**
- **dissequestro** del veicolo assicurato sequestrato in seguito ad incidente stradale;
- **interprete** in sede di interrogatorio, in caso di arresto connesso ad incidente stradale verificatosi all'estero;
- possibilità di proporre opposizione contro la sanzione di **sospensione o revoca della patente** di guida **irrogate in seguito ad incidente stradale;**
- possibilità di proporre ricorso al Prefetto o l'opposizione avanti il giudice avverso altre sanzioni pecuniarie comminate in conseguenza di incidente stradale;
- arbitrati per la decisione di controversie;
- cauzione penale in caso di arresto connesso ad incidente stradale verificatosi all'estero.

Si rimanda alla Sezione 7, art. 7.12 "Prestazioni garantite - Tutela Legale della circolazione" per il dettaglio delle garanzie offerte e la portata delle stesse.

AVVERTENZA: Clausole di esclusione della garanzia assicurativa e di rivalsa nei confronti dell'assicurato

a) **Garanzia di Responsabilità Civile per la circolazione**

La garanzia di responsabilità civile della circolazione prevede limitazioni ed esclusioni della copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione od al mancato pagamento del risarcimento, quali ad esempio la guida senza patente od in stato di ebbrezza.

Nei casi in cui la Società sia chiamata a pagare al terzo un risarcimento in presenza di limitazioni od esclusioni della copertura assicurativa, l'assicuratore può esercitare l'azione di rivalsa nei confronti dell'assicurato al fine di ottenere dall'assicurato il

rimborso totale o parziale delle somme pagate al terzo danneggiato.

Si rimanda all'art. 2.3 "Esclusioni e rivalsa" per l'esatta portata delle limitazioni ed esclusioni della copertura assicurativa.

b) Garanzie per i Rischi Diversi

Le garanzie per i rischi diversi prevedono alcune clausole di esclusione o limitazione della garanzia. In questi casi l'assicuratore può rifiutare o ridurre l'indennizzo, come, ad esempio, per le garanzie Kasko e Collisione in caso di guida in stato di ebbrezza. Si rimanda all'art. 3.4 "Esclusioni" per l'esatta portata delle limitazioni ed esclusioni della copertura assicurativa.

Per le garanzie danni al veicolo non sono previste rivalse nei confronti dell'assicurato. E' previsto il diritto di surrogazione: la Società, che ha pagato il danno si sostituisce nei diritti dell'assicurato verso i responsabili del sinistro (art. 3.10 "Diritto di surrogazione").

c) Garanzie per gli Infortuni del Conducente

Le garanzie per gli infortuni del conducente prevedono alcune clausole di esclusione o limitazione della garanzia. In questi casi l'assicuratore può rifiutare o ridurre l'indennizzo, come, ad esempio, per i sinistri causati da guida in stato di ebbrezza. Si rimanda agli artt. 5.3 "Delimitazione dell'assicurazione", e 5.4 "Criteri di indennizzabilità", per l'esatta portata delle limitazioni ed esclusioni della copertura assicurativa. Per le garanzie infortuni del conducente non sono previste rivalse nei confronti dell'assicurato.

d) Servizio Assistenza

Il servizio Assistenza prevede alcune clausole di esclusione o limitazione della garanzia. In questi casi l'assicuratore può rifiutare o ridurre la prestazione. Si rimanda alla Sezione 6, artt. "Delimitazioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni Servizio Assistenza Auto: Light, Vip, Top", "(CB) Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni" (Camper) e "Delimitazioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni Servizio Assistenza Autocarri - Garanzia Base e Garanzia Estesa" (Autocarri) per l'esatta portata delle limitazioni ed esclusioni della copertura assicurativa. Per le garanzie assistenza non sono previste rivalse nei confronti dell'assicurato.

e) Garanzie per la Tutela Legale

Le garanzie sopra elencate prevedono alcune clausole di esclusione o limitazione della garanzia. In questi casi l'assicuratore può rifiutare o ridurre l'indennizzo, come, ad esempio, la guida senza patente o in stato di ebbrezza oppure in caso di controversia contrattuale di valore inferiore ad € 150,00 riguardante il veicolo assicurato. Nel caso in cui l'Assicurato venga rimborsato dalla Società, per spese legali sostenute nel corso del giudizio, è tenuto alla restituzione delle stesse qualora vengano ripetute dalla controparte. Si rimanda all'art. 7.9 "Esclusioni" per l'esatta portata delle limitazioni ed esclusioni della copertura assicurativa.

AVVERTENZA: Massimali, scoperti, franchigie

Le coperture assicurative sono prestate fino alla concorrenza delle somme assicurate od i massimali indicati sulla scheda di polizza o, in alcuni casi, nelle condizioni di assicurazione all'interno delle singole garanzie.

a) **Responsabilità Civile per la circolazione**

Le estensioni della garanzia, per i rischi non compresi in quella obbligatoria, riportate all'art. 2.1 "Oggetto dell'assicurazione", sono prestate per gli stessi massimali di responsabilità civile indicati sulla polizza i quali sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti per i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria. Per la garanzia di responsabilità civile della circolazione non sono previsti altri massimali, scoperti o franchigie, salvo quelle previste per la forma con franchigia fissa ed assoluta.

b) **Garanzie per i Rischi Diversi**

Le garanzie per i rischi diversi prevedono in alcuni casi scoperti, minimi e franchigie. Nel caso per la garanzia sia prevista una franchigia, l'importo del danno viene rimborsato all'Assicurato detraendo dall'indennizzo l'importo della franchigia.

Esempio: se la franchigia pattuita è di 500,00 (cinquecento) Euro ed il danno vale 1.500,00 (millecinquecento) Euro, l'indennizzo liquidato all'Assicurato sarà di 1.000,00 Euro, rimanendo l'importo della franchigia a carico dell'assicurato stesso. Nel caso invece l'importo totale del danno sia pari o inferiore a 500,00 (cinquecento) Euro, all'Assicurato non sarà dovuto alcun indennizzo.

Nel caso per la garanzia siano previsti scoperto e minimo, l'importo del danno viene rimborsato all'Assicurato detraendo dall'indennizzo l'importo derivante dall'applicazione dello scoperto e del minimo all'importo totale del danno.

Esempio: la garanzia è prestata con lo scoperto del 10% ed il minimo di 500,00 (cinquecento) Euro:

- se il danno è di 10.000,00 (diecimila) Euro, l'indennizzo liquidato all'assicurato, sarà di Euro 9.000,00 (novemila) essendo l'importo dello scoperto, che rimane a carico dell'assicurato, pari a 1.000,00 Euro e superiore all'importo del minimo di 500,00 Euro (Importo dello scoperto = importo totale del danno x 10%: $10.000,00 \times 10\% = 1.000$);
- se il danno è di 2.000,00 (duemila) Euro, l'indennizzo liquidato all'assicurato, sarà di Euro 1.500,00 (millecinquecento) poiché l'importo dello scoperto, pari a 200,00 Euro è inferiore all'importo del minimo di 500,00 Euro. Quindi in questo caso si applica alla liquidazione l'importo del minimo.
- nel caso l'importo totale del danno sia pari o inferiore a 500,00 (cinquecento) Euro, all'Assicurato non sarà dovuto alcun indennizzo, a causa dell'applicazione del minimo.

Si rimanda all'art. 3.9 "Scoperti e franchigie".

In caso di assicurazione parziale (valore dichiarato della cosa assicurata inferiore al valore reale) l'indennizzo verrà liquidato applicando la regola proporzionale (art. 3.8 "Regola proporzionale").

Esempio di regola proporzionale: Valore assicurato del veicolo Euro 10.000,00, valore effettivo del veicolo al momento del sinistro Euro 20.000,00, importo del danno parziale Euro 5.000,00. In questo caso, poiché il valore assicurato è pari al 50% del valore effettivo del veicolo, l'importo dell'indennizzo verrà proporzionalmente ridotto nella stessa misura del 50% e quindi l'importo dell'indennizzo sarà pari a Euro 2.500,00.

c) **Garanzie per gli Infortuni del Conducente**

Qualora nel medesimo sinistro si verifichi la commorienza del padre e della madre, in presenza di figli minori o invalidi civili con percentuale di invalidità pari o superiore al 50% la somma assicurata per il caso di morte viene raddoppiata con il limite di 100.000,00 Euro.

La copertura per invalidità permanente è prestata con una franchigia del 3%, per invalidità fino al 30% del totale. Per le invalidità di grado pari o superiore al 30% e fino al 50% non verrà applicata alcuna franchigia. Per invalidità pari o superiori al 50% del totale la somma assicurata verrà corrisposta per intero.

Esempio: La somma assicurata per invalidità permanente è pari a Euro 100.000,00. Se l'invalidità permanente accertata è pari al 5%, all'assicurato verrà liquidato un importo pari a Euro 2.000,00, pari ad una invalidità del 2%, rimanendo il 3% dell'invalidità a carico dell'Assicurato. Nel caso l'invalidità accertata sia pari o inferiore al 3% non verrà corrisposto alcun indennizzo.

Esempio: se nell'esempio sopra riportato, invece, l'invalidità permanente accertata è pari al 35%, all'assicurato verrà liquidato un importo pari a Euro 35.000,00, pari ad una invalidità del 35%. In questo caso non viene applicata alcuna franchigia essendo l'invalidità superiore al 30%. Nel caso l'invalidità accertata sia pari o superiore al 50% (ad esempio 60%) verrà corrisposto un indennizzo pari alla somma assicurata (Euro 100.000,00).

AVVERTENZA: *Non è previsto un limite massimo di età assicurabile, tuttavia nel caso di conducente di età superiore a 75 anni al momento dell'infortunio, la somma assicurata per invalidità permanente è ridotta del 50%.*

d) **Servizio Assistenza**

Alcune garanzie sono offerte con franchigie chilometriche e quindi sono operanti solo in caso il sinistro si verifichi oltre un certo numero di chilometri dal comune di residenza dell'assicurato, come ad esempio la prestazione per "Rientro sanitario" (punti V.A.12 Sezione 6) che opera solo se il sinistro si verifica ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'assicurato. Altre garanzie sono invece prestate con limiti e franchigie temporali come ad esempio la prestazione per "Auto in sostituzione in Italia" (punti V.A.1 e C.A.4 della Sezione 6), che viene concessa solo se per il veicolo immobilizzato siano necessarie per le riparazioni oltre 8 ore di mano d'opera; il veicolo in sostituzione viene concesso per un massimo di sette giorni (3 giorni per i camper) in caso di danno parziale e di trenta giorni nel caso di perdita totale del veicolo (3 giorni per i camper).

Si rimanda alla Sezione 6 punti "L.A. – Oggetto delle prestazioni", "V.A. – Oggetto delle prestazioni", "T.A. – Oggetto delle prestazioni", "C.A – Oggetto delle prestazioni", AB.A - Oggetto delle prestazioni" e "AE.A – Oggetto delle prestazioni" per verificare le somme assicurate, i limiti e le franchigie delle singole prestazioni.

e) **Garanzie per la Tutela Legale**

Le garanzie sono offerte con eventuali scoperti, minimi e franchigie che sono indicati sulla scheda di polizza o nelle singole garanzie.

Esempio di utilizzo del massimale: La Tutela Legale della Circolazione Light ha un massimale di Euro 15.000,00 per sinistro; se l'assicurato investe malauguratamente un pedone provocandone la morte e scatta un procedimento penale, verrà attivata la garanzia "Difesa penale". Le spese dell'avvocato e dei periti (incaricati ad es. di ricostruire la dinamica dell'incidente) che tutelano l'assicurato, saranno determinate dalla somma del valore delle loro parcelle e verranno pagate dalla polizza fino al valore del massimale di Euro 15.000,00, considerando tutti gli eventuali gradi del Giudizio. Se venisse superato il valore del massimale (ad esempio le spese totali ammontano a Euro 18.000,00), le spese ulteriori rimarrebbero a carico esclusivo dell'assicurato (nel nostro esempio Euro 3.000).

4. Proroga del contratto (per tutte le garanzie)

Il contratto è stipulato nella forma **senza tacito rinnovo** e quindi **il contratto si estingue alla sua naturale scadenza, senza alcun obbligo di disdetta**. La Società comunque manterrà la copertura assicurativa fino alla stipulazione di un nuovo contratto e comunque non oltre il quindicesimo giorno dalla scadenza della polizza, salvo che una delle parti comunichi all'altra, almeno quindici giorni prima della scadenza, di non voler proseguire il rapporto assicurativo alle condizioni in corso. Si rimanda all'art. 1.4 "Durata del contratto" per gli aspetti di dettaglio.

Nel caso però il Contraente, entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza della polizza, provveda al pagamento del premio nella misura prevista dalla tariffa e dalle condizioni vigenti a quella data, il rapporto assicurativo prosegue per ulteriore anno, a meno che una delle parti richieda la sottoscrizione di un nuovo contratto. Si rimanda all'art. 1.5 "Proseguimento del rapporto assicurativo" per gli aspetti di dettaglio.

AVVERTENZA: In caso di disdetta del contratto regolarmente inviata la garanzia cesserà alla scadenza del contratto e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di quindici giorni previsto dall'art. 1901, 2° comma del Codice Civile.

5. Estensioni della copertura (per la garanzia di Responsabilità Civile per la circolazione)

La garanzia prevede numerose estensioni di garanzia gratuite per rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria. Tra le più importanti si segnalano l'estensione alla circolazione in aree private, al traino di un rimorchio, al fatto di figli minori, ai fatti causati dai terzi trasportati, ecc. Si rimanda all'art. 2.1 "Oggetto dell'assicurazione" per l'esatta portata delle estensioni gratuite.

Inoltre sono previste due estensioni della copertura a pagamento: l'esclusione della rivalsa (in due forme) per guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, per guida da parte di persona non abilitata, nel caso di danni subiti da terzi

trasportati per trasporto non effettuato in conformità alle disposizioni vigenti. Si rimanda alle Condizioni Aggiuntive di assicurazione "RVB – Rinuncia al diritto di rivalsa – garanzia base" ed "RVE – Rinuncia al diritto di rivalsa – garanzia estesa", che si trovano alla Sezione 4, per l'esatta portata delle estensioni.

6. Soggetti esclusi dalla garanzia (per la garanzia di Responsabilità Civile per la circolazione) *Il contratto non garantisce i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente del veicolo assicurato nell'ipotesi in cui lo stesso sia responsabile del sinistro e, inoltre, non sono garantiti anche i danni alle cose, subiti dai seguenti soggetti:*

- 1. *il proprietario del veicolo assicurato, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario in caso di veicolo concesso in leasing;***
- 2. *il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto 1) nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;***
- 3. *ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati dal punto 2).***

Si rimanda all'art. 2.2 "Soggetti esclusi dall'assicurazione".

7. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità (per tutte le garanzie)

AVVERTENZA: Eventuali dichiarazioni false o reticenti in merito al rischio rese in sede di stipulazione del contratto (ad esempio predisposizione preordinata di falsa attestazione sullo stato del rischio), possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).

In generale le dichiarazioni inesatte o le reticenze, in caso di dolo o colpa grave, sono causa di annullamento del contratto e possono comportare il legittimo rifiuto dell'assicuratore al pagamento del sinistro. In caso invece di dichiarazioni inesatte o reticenze senza dolo o colpa grave l'assicuratore può recedere dal contratto ed in caso di sinistro il pagamento potrebbe essere effettuato parzialmente.

L'assicuratore, una volta accertate le dichiarazioni inesatte o le reticenze può far valere l'annullamento del contratto entro tre mesi dal momento in cui ha conosciuto l'inesattezza delle dichiarazioni o le reticenze.

In caso nel corso del contratto avvengano variazioni nelle caratteristiche del rischio, il Contraente o l'Assicurato deve darne immediata comunicazione scritta alla Società indicando gli estremi della variazione stessa (artt. 1897 e 1898 del Codice Civile). Gli aggravamenti di rischio non noti alla Società possono comportare la perdita parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.

Per la garanzia infortuni del conducente, che è stipulata a favore di chiunque sia alla guida del veicolo assicurato, non potendo stabilire a priori chi sia il soggetto assicurato non sono previste dichiarazioni in ordine alle circostanze del rischio.

Si rimanda all'art. 1.1 "Determinazione del premio – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e sue variazioni successive".

8. Aggravamento e diminuzione del rischio (per tutte le garanzie)

In caso nel corso del contratto avvengano variazioni nelle caratteristiche del rischio, il Contraente o l'Assicurato deve darne immediata comunicazione scritta alla Società indicando gli estremi della variazione stessa (artt. 1897 e 1898 del Codice Civile). Gli aggravamenti di rischio non noti alla Società possono comportare la perdita parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.

Esempio di modificazione del rischio è in generale la vendita del veicolo assicurato. In particolare per le garanzie incendio e furto è l'eliminazione dell'antifurto satellitare dichiarato come presente alla stipula della polizza o il cambio di residenza che comporterebbe un aumento o diminuzione di premio

Si rimanda all'art. 1.1 "Determinazione del premio – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e sue variazioni successive".

9. Premi (per tutte le garanzie)

Il premio, salvo il caso di contratti di durata inferiore all'anno (temporanei), è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento.

E' possibile frazionare il premio annuo in due rate semestrali con conseguenti oneri aggiuntivi pari al 3% del premio annuo.

L'Impresa o gli intermediari possono ricevere dal contraente a titolo di pagamento del premio:

- a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all'impresa, oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- b) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a).

È ammesso il pagamento in denaro contante nei limiti consentiti dalle norme vigenti.

L'importo del premio è comprensivo delle provvigioni riconosciute dalla Società all'intermediario.

Si rimanda all'art. 1.3 "Pagamento del premio" per gli aspetti di dettaglio.

Il premio è determinato sulla base di parametri di personalizzazione, con riferimento al veicolo, al suo utilizzo (come indicato sulla carta di circolazione), al proprietario di quest'ultimo (locatario nel caso dei contratti di leasing), e per la garanzia di responsabilità Civile per la circolazione, ai dati contenuti nell'attestazione dello stato del rischio. Si rimanda alla Condizione Particolare di assicurazione "P – Condizioni di personalizzazione tariffaria", che si trova alla Sezione 4, per gli aspetti di dettaglio.

AVVERTENZA: Il Contraente, in caso di cessazione del rischio prima della scadenza annuale del contratto, può ottenere la restituzione della parte di premio corrisposto e per il quale non ha usufruito della copertura assicurativa. Si rimanda agli artt. 1.6 "Cessazione di rischio per trasferimento di proprietà, demolizione, esportazione definitiva all'estero o cessazione della circolazione del veicolo assicurato" e 1.8 "Risoluzione del contratto per furto" per gli aspetti di dettaglio.

AVVERTENZA: per alcune garanzie (non per tutte), l'intermediario può applicare, a suo giudizio e se concesso dalla Società, sconti sul premio.

Il presente contratto, connesso ad un finanziamento, relativo al veicolo indicato nella scheda di polizza, prevede un costo complessivo annuo a carico del contraente/assicurato, in relazione alle garanzie normalmente oggetto di vincolo (incendio, furto, kasko, collisione, eventi sociopolitici e naturali), qualora richiamate in polizza, in percentuale pari al 28% del premio imponibile (al netto di imposte) e in valore assoluto pari a 28 euro ogni 100 euro di premio imponibile. La quota parte percepita in media dall'intermediario è, in percentuale, pari al 14% del premio imponibile e in valore assoluto pari a 14 euro ogni 100 euro di premio imponibile.

Avvertenza: in caso di estinzione anticipata o di trasferimento del finanziamento l'impresa restituisce al contraente la parte di premio pagato relativo al periodo residuo, non goduto, rispetto alla scadenza originaria.

In alternativa, su richiesta del contraente/assicurato, la copertura assicurativa può essere fornita, fino alla scadenza contrattuale, a favore dello stesso assicurato o di un nuovo beneficiario designato.

10. Informativa in corso di contratto – (per la garanzia di Responsabilità Civile per la circolazione)

La Società è tenuta a trasmettere al Contraente, almeno trenta giorni prima di ciascuna scadenza annuale del contratto, unitamente all'attestazione sullo stato del rischio, una comunicazione scritta che riporta, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti, il numero di polizza e la rispettiva scadenza, informazioni sulla disdetta contrattuale e le modalità per avere informazioni sul premio di rinnovo della polizza.

La Società informa tempestivamente il Contraente, senza oneri per quest'ultimo, delle variazioni peggiorative della classe di merito.

11. Attestazione sullo stato del rischio – Classe di merito (per la Garanzia di Responsabilità Civile per la circolazione)

L'attestazione sullo stato del rischio deve essere inviata all'indirizzo del Contraente almeno trenta giorni prima della scadenza della polizza ed, in caso di documentata cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo risultante da apposita dichiarazione del Contraente, conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce. Si rimanda all'art. 2.8 "Attestazione dello stato del rischio" per i contenuti dell'attestato.

Il Contraente può richiedere, in qualunque momento, un duplicato dell'attestazione sullo stato del rischio relativo agli ultimi cinque anni e la Società è tenuta ad inviargli l'attestato entro quindici giorni dalla richiesta. Il duplicato dell'attestato di rischio può essere richiesto anche presso le Agenzie della Società.

Il duplicato può essere richiesto anche dal proprietario del veicolo, se diverso dal contraente. Per i meccanismi di assegnazione della classe di merito di Conversione Universale (C.U.), si rimanda alle Condizioni Particolari di assicurazione "G – Maggiorazione del premio per siniestrosità (Pejus)" e "H – Bonus/Malus Autocarri, Motocarri, Veicoli uso abitazione" che si

trovano alla Sezione 4; in particolare per l'assegnazione della classe C.U. in caso di acquisto di un ulteriore nuovo veicolo (ai sensi dell'art. 134, comma 4 bis della Legge - Legge n.40/2007, c.d. legge "Bersani",) si veda il paragrafo V.B delle predette condizioni particolari.

AVVERTENZA: La classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata sull'attestazione dello stato del rischio è uno strumento che consente la confrontabilità dei rischi tra le diverse imprese di assicurazione.

12. Recesso (per tutte le garanzie)

In generale, per la garanzia di Responsabilità Civile della Circolazione, il Contraente, come previsto dalla Legge, può decidere di non rinnovare il contratto in caso l'aumento del premio sia superiore al tasso programmato di inflazione.

Il contratto può anche essere risolto consensualmente (con accordo tra il Contraente e la Società), entro 30 giorni dalla data di effetto della polizza o del rinnovo annuale dello stesso, con restituzione del premio pagato e non goduto. Si rinvia all'art. 1.7 "Risoluzione consensuale del contratto prima della scadenza annuale" per gli aspetti di dettaglio.

13. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto (per tutte le garanzie)

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile.

Nell'assicurazione di Responsabilità Civile per la circolazione, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione. Il termine entro il quale si prescrive il diritto al risarcimento del danneggiato in un sinistro stradale, ai sensi dell'art. 2947 del Codice Civile, è di due anni, a meno che il fatto da cui deriva sia considerato dalla legge come reato.

14. Regime fiscale (per tutte le garanzie)

I contratti di assicurazione sono soggetti:

- **Responsabilità civile per la circolazione:** ad un'aliquota di imposta che può variare dal 9% al 16% in base alla provincia di immatricolazione del veicolo. Le disposizioni in materia di Federalismo fiscale (Articolo 17 del D.Lgs n. 68/2011) hanno attribuito alle Province la facoltà di aumentare o diminuire l'aliquota in misura non superiore ai 3,5 punti percentuali. Si applica l'aliquota in vigore al momento dell'incasso del Premio. All'imposta va aggiunto un'ulteriore 10,50% (del premio annuo) a titolo di contributo al Servizio Sanitario Nazionale;
- **Rischi diversi:** ad un'aliquota di imposta pari al 13,50% del premio annuo. La garanzia "Pacchetto A – Garanzie integrative" è soggetta ad un'aliquota di imposta pari al 12,50% del premio annuo. La garanzia "Operazioni di carico e scarico" è soggetta ad un'aliquota di imposta pari al 22,25% del premio annuo;
- **Infortuni del conducente:** ad un'aliquota di imposta pari al 2,50% del premio annuo;
- **Servizio Assistenza:** ad un'aliquota di imposta pari al 10,00% del premio annuo;
- **Tutela Legale:** ad un'aliquota di imposta pari al 12,50% del premio annuo.

Sono a carico del Contraente le imposte e gli altri oneri derivanti per legge dalla stipulazione del contratto e non sono rimborsabili per alcun motivo.

15. Legge applicabile al contratto (per tutte le garanzie)

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

AVVERTENZA: *La denuncia dei sinistri deve essere effettuata alla Società entro 3 giorni dall'evento, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.*

La denuncia può essere presentata:

a mezzo fax al numero verde:	800 60 61 61
a mezzo posta indirizzata a:	HDI Assicurazioni S.p.A. - Area Sinistri Via Abruzzi, 10 – 00187 Roma
a mezzo posta elettronica, solo per i titolari di posta elettronica certificata (PEC), a:	sinistri@pec.hdia.it
rivolgendosi alla propria agenzia	
Per informazioni sui sinistri ci si può rivolgere al numero:	800 23 31 20
oppure alla propria agenzia	

Si rimanda alla Sezione “8 – Cosa fare in caso di sinistro”, per ulteriori informazioni.

AVVERTENZA: *Le prestazioni di Assistenza sono fornite dalla Società HDI Assicurazioni S.p.A. tramite la Struttura Organizzativa di Europ Assistance Italia S.p.A., con sede in Piazza Trento n. 8 – 20135 Milano a cui, l'Assicurato potrà telefonare 24 ore su 24. Si rimanda all'art. 8.1 “Modalità per la denuncia dei sinistri” e “8.1.4 – Assistenza” per gli aspetti di dettaglio e le istruzioni per la richiesta di assistenza.*

AVVERTENZA: *La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata dalla Società a: ARAG Assicurazioni S.p.A. con sede e Direzione Generale in Viale delle Nazioni n. 9 – 37135 Verona, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.*

Si rimanda agli artt. 7.4 “Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale”, 8.1 “Modalità per la denuncia dei sinistri” e 8.1.5 “Tutela Legale” per gli aspetti di dettaglio e le istruzioni per l'attivazione delle garanzie previste in polizza.

16. Procedura per il risarcimento del danno (per la garanzia di Responsabilità Civile per la circolazione)

La denuncia dei sinistri deve essere effettuata, sia in caso di ragione che nel caso di responsabilità, utilizzando, ai sensi dell'art. 143 del Codice delle Assicurazioni (D. Lgs. 209/205), l'apposito “C.A.I. – Modulo di constatazione amichevole d'incidente” (cosiddetto “Modulo blu”) fornito dalla Società, che deve contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso.

Nel caso di ragione il modulo C.A.I. deve essere accompagnato da una richiesta di risarcimento (vedi fac-simile alla Sezione “8 – Cosa fare in caso di sinistro”).

a) Procedura di risarcimento “diretto”

La procedura di risarcimento diretto prevede che la Società risarcisca al proprio assicurato, non responsabile in tutto od in parte, i danni subiti in caso di incidente.

La procedura si applica:

- in caso di collisione tra due veicoli a motore compresi i ciclomotori immatricolati e muniti di targa (ai sensi del D.P.R. 153/2006);

- se i due veicoli coinvolti sono identificati, immatricolati nella Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino o Stato della Città del Vaticano, assicurati con compagnia italiana ovvero con compagnia estera che abbia aderito al sistema del risarcimento diretto;
- se la collisione avviene sul territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino o dello Stato della Città del Vaticano.

La procedura opera in caso di:

- danni ai veicoli;
- lesioni di lieve entità (inferiore o pari al 9% di invalidità permanente) dei conducenti non responsabili in tutto o in parte;
- danni alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente.

La Società provvede alla liquidazione del sinistro in nome e per conto dell'assicuratore civilmente responsabile.

L'eventuale azione giudiziaria volta ad ottenere il risarcimento del danno può essere promossa nei confronti della Società.

Si rimanda all'art. 149 del Codice delle Assicurazioni (D. Lgs. 209/205) per la procedura di risarcimento diretto, nonché al D.P.R. 254/2006 che riporta il regolamento attuativo del sistema di risarcimento diretto.

b) Procedura di risarcimento "ordinaria"

Quando non è applicabile la procedura di risarcimento diretto, la richiesta deve essere inoltrata all'assicuratore del civilmente responsabile. L'assicuratore del civilmente responsabile, entro i termini stabiliti dalla legge, ha l'obbligo di comunicare al danneggiato l'importo della somma offerta per il risarcimento dei danni o i motivi per cui non ritiene di procedere al risarcimento degli stessi.

L'eventuale azione giudiziaria volta ad ottenere il risarcimento del danno deve essere promossa nei confronti dell'assicuratore del civilmente responsabile.

Si rimanda all'art. 148 del Codice delle Assicurazioni (D. Lgs. 209/205) per la procedura di risarcimento ordinaria.

c) Procedura di risarcimento "del terzo trasportato"

E' previsto che i danni subiti dal terzo trasportato siano risarciti dall'assicuratore del veicolo sul quale si trovava al momento del sinistro entro i limiti del massimale minimo di legge, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti coinvolti nel sinistro. Per l'eventuale maggior danno il trasportato si può rivolgere all'assicuratore del civilmente responsabile a condizione che la copertura prestata dallo stesso sia superiore al minimo di legge.

Si rimanda all'art. 141 del Codice delle Assicurazioni (D. Lgs. 209/205) per la procedura di risarcimento del terzo trasportato.

d) Liquidazione del sinistro

La Società, con apposita comunicazione, deve formulare una congrua offerta di risarcimento o indicare gli specifici motivi che impediscono di formularla entro il termine di:

- 30 giorni nel caso di danni a veicoli o cose qualora il modello di constatazione amichevole di incidente (Modulo blu) sia stato sottoscritto da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro;
- 60 giorni nel caso di danni riguardanti solo il veicolo e le cose qualora il modello di constatazione amichevole di incidente (Modulo blu) sia stato sottoscritto solo dal conducente del veicolo assicurato;
- 90 giorni nel caso di lesioni.

I termini sopra riportati decorrono dalla data di pervenimento della richiesta conforme.

Il pagamento del risarcimento avverrà entro 15 giorni dall'accettazione dell'offerta. In assenza di accettazione dell'offerta, il pagamento avverrà comunque entro i 45 giorni successivi all'offerta stessa.

Si rinvia al sito internet della Società (www.hdiassicurazioni.it) per l'indicazione dei centri di liquidazione sinistri.

17. Incidenti stradali con controparti estere (per la garanzia di Responsabilità Civile per la circolazione)

In caso di sinistro avvenuto con controparti estere o all'estero, è necessario avvisare prontamente la Società, mediante denuncia da compilarsi utilizzando, ai sensi dell'art. 143 del Codice delle Assicurazioni (D. Lgs. 209/2005), l'apposito "Modulo di constatazione amichevole d'incidente" (cosiddetto "Modulo blu") fornito dall'impresa, che deve contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso.

In mancanza di tale modulo è indispensabile scambiare con la controparte i relativi dati incluso il nome della compagnia di assicurazione estera.

Nel caso di ragione il modulo C.A.I. deve essere accompagnato da una richiesta di risarcimento (vedi fac-simile alla Sezione "8 – Cosa fare in caso di sinistro").

a) Incidenti in Italia con veicoli esteri

Se si è vittima di un incidente stradale provocato in Italia da un veicolo immatricolato all'estero, si può richiedere il risarcimento dei danni subito inviando una lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'UCI (Ufficio Centrale Italiano), al seguente indirizzo: UCI – Corso Sempione, 39 - 20145 MILANO indicando ogni dato utile a rendere più agevole, e perciò più veloce, il lavoro dell'UCI. Per ulteriori informazioni su questo punto, consultare il sito www.ucimi.it

b) Incidenti all'estero con veicoli esteri

Se durante un viaggio all'estero, in uno dei Paesi del Sistema Carta Verde, si è vittima di un incidente stradale provocato da un veicolo immatricolato e assicurato in uno degli Stati dell'Unione Europea, è necessario rivolgersi al rappresentante nominato in Italia dalla compagnia assicuratrice del responsabile del sinistro.

Per conoscere nome e indirizzo di tale rappresentante (mandatario), va inviata apposita richiesta al Centro di Informazione istituito presso l'ISVAP, all'indirizzo: ISVAP – Centro Informazioni – Via del Quirinale, 21 – 00187 ROMA – fax 06.42.133.730 – e-mail: centroinformazioni@isvap.it, indicando in modo chiaro tutti gli elementi utili a risalire ai soggetti interessati, come ad esempio gli estremi dei veicoli coinvolti (targa del veicolo responsabile del sinistro, nazionalità, impresa di assicurazione del veicolo responsabile del sinistro, se nota) nonché data e luogo di accadimento del sinistro.

* * *

18. Incidente con veicolo non assicurato o non identificato (per la garanzia di Responsabilità Civile per la circolazione)

Chi ha subito un danno in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione Europea (più Islanda, Liechtenstein e Norvegia) causato da un veicolo non identificato, o di cui risulti impossibile entro due mesi dal sinistro identificare l'assicuratore, può rivolgere la propria richiesta di risarcimento al "Fondo di garanzia per le vittime della strada" istituito presso la CONSAP S.p.A. gestione F.G.V.S. (Via Yser, 14 – 00198 Roma – www.consap.it), quale organismo di indennizzo nazionale.

19. Facoltà del Contraente di rimborsare l'importo liquidato per un sinistro (per la garanzia di Responsabilità Civile per la circolazione)

Al fine di evitare o ridurre la maggiorazione della classe di merito e del premio, è data la facoltà al Contraente, alla scadenza del contratto, di rimborsare gli importi pagati dalla Società per tutti o parte dei sinistri pagati nell'ultimo periodo di osservazione.

Tale facoltà può essere esercitata dal Contraente sia nel caso di rinnovo del contratto che nel caso di mancato rinnovo dello stesso, qualunque ne sia la motivazione.

Nel caso in cui il sinistro rientri nell'ambito della procedura di risarcimento diretto (come indicato nell'attestazione dello stato del rischio), ai sensi degli artt. 149 e 150 della Legge, il Contraente, al fine di conoscere l'importo del sinistro da rimborsare, dovrà rivolgersi, direttamente o con l'ausilio dell'Intermediario, alla "Stanza di compensazione" presso CONSAP – Via Yser n. 14, 00198 Roma (www.consap.it), **salvo che l'altra impresa sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa: in questo caso non è consentito il rimborso del sinistro.**

Nel caso in cui il sinistro rientri nell'ambito della procedura di risarcimento ordinaria, ai sensi dell'art. 148 della Legge, il Contraente, al fine di conoscere l'importo del sinistro da rimborsare dovrà rivolgersi direttamente alla Società.

In seguito al rimborso la Società provvede all'assegnazione del contratto alla nuova classe di merito e rilascia al Contraente un nuovo attestato di rischio.

20. Accesso agli atti dell'impresa (per la garanzia di Responsabilità Civile per la circolazione)

Il contraente, l'assicurato o il danneggiato hanno diritto ad accedere, ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 191/2008, agli atti inerenti ai procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano, a condizione che i procedimenti stessi siano conclusi.

Nel caso di applicazione al sinistro della procedura di risarcimento diretto viene fatto carico all'impresa debitrice destinataria della richiesta di accesso di inoltrarla all'impresa gestoria dandone contestuale informazione al richiedente.

La richiesta deve essere effettuata, in forma scritta tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telefax con rilascio del relativo rapporto di trasmissione o mediante consegna a mano, alla Società, intendendosi per tale anche le sedi periferiche della stessa. La Società è tenuta, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, a comunicare al richiedente l'accoglimento o la presenza di eventuali irregolarità nella richiesta o il rifiuto o la limitazione dell'accesso.

In caso di accoglimento della richiesta la Società indica al richiedente il responsabile dell'ufficio a cui è stata assegnata la trattazione del sinistro, l'indicazione del luogo ove è possibile effettuare l'accesso ed il periodo di tempo, non inferiore a 15 giorni per prendere visione degli atti ed estrarne copia.

21. Reclami (per tutte le garanzie)

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a HDI Assicurazioni S.p.A. – Reclami – via Abruzzi n. 10, 00187 Roma, telefax 06.4210.3583, indirizzo di posta elettronica: reclami@pec.hdia.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla compagnia.

Resta salva in ogni caso la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda

che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, controversie tra un contraente consumatore di uno Stato membro e un'impresa con sede legale in un altro Stato membro, il reclamante avente domicilio in Italia può presentare reclamo:

- all'ISVAP, che lo inoltra al sistema/organo estero di settore competente per la risoluzione delle controversie in via stragiudiziale, dandone notizia al reclamante e comunicandogli poi la risposta;
- direttamente al sistema/organo estero competente dello Stato membro o aderente allo SEE (Spazio Economico Europeo) sede dell'impresa assicuratrice stipulante (sistema individuabile tramite il sito <http://www.ec.europa.eu/fin-net>), richiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, rete di cooperazione fra organismi nazionali.

22. Arbitrato (esclusa la garanzia di Responsabilità Civile per la circolazione)

a) Garanzie per i rischi diversi

E' possibile per la risoluzione di eventuali controversie contrattuali, l'arbitrato (art. 3.14 "Procedimento per la determinazione dell'ammontare del danno – Nomina e mandato dei Periti").

b) Garanzie per Infortuni del Conducente

E' possibile, per la risoluzione di eventuali controversie contrattuali, l'arbitrato (art. 5.11 "Controversie").

Il luogo di svolgimento dell'arbitrato è la città sede dell'Istituto di Medicina Legale più vicina all'assicurato.

c) Servizio Assistenza

Per le garanzie Assistenza non è previsto l'arbitrato.

d) Garanzie Tutela Legale

E' possibile per la risoluzione di eventuali controversie contrattuali tra la Società ed il Contraente in merito alla gestione del caso assicurativo, l'arbitrato (art. 7.6 "Gestione del caso assicurativo", comma 7).

AVVERTENZA: è in ogni caso possibile rivolgersi all'Autorità giudiziaria.

* * *

HDI Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

HDI Assicurazioni S.p.A.
Il Legale Rappresentante
Alfonso Scarpa



GLOSSARIO

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato.

Accessori di serie

Installazioni stabilmente fissate al veicolo costituenti normale dotazione di serie senza supplemento al prezzo base di listino.

Accessori non di serie e Optional

Installazioni stabilmente fissate al veicolo non rientranti nel novero degli accessori di serie.

Aggravamento del rischio

Modifica delle caratteristiche iniziali del rischio con aumento della probabilità di danno su cui si basa il calcolo del premio; in questo caso l'Impresa può richiedere l'adeguamento del premio o recedere dal contratto.

Alienazione

Trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà del bene assicurato; come nel caso di vendita, permuta, donazione o per successione a causa di morte.

Animali selvatici

Animali che nascono e vivono liberamente senza l'intervento dell'uomo.

Anno assicurativo

Periodo di copertura del contratto che parte dalle ore 24,00 del giorno in cui si è pagato il premio, alle ore 24,00 del giorno in cui è fissata la scadenza del periodo di assicurazione.

Antifurto satellitare

Sistema che, salvo casi di forza maggiore, allerta, in caso di furto o tentato furto, un'apposita centrale operativa con la quale esiste regolare contratto di telesorveglianza. Tale centrale segnala il furto o il tentativo di furto ad apposita struttura e/o al sottoscrittore del contratto di telesorveglianza individuando tramite tecnologia GPS l'esatta posizione del veicolo.

Apparecchi audiofonovisivi

Radio, lettori di compact disc, lettori dvd, lettori mp3, mangianastri, televisori registratori, ricetrasmittenti, navigatori satellitari, stabilmente fissati al veicolo, la cui sottrazione possa verificarsi solo con danneggiamento della plancia o del sistema di fissaggio. ***Non sono compresi fra gli apparecchi audiofonovisivi impianti diversi da quelli sopra indicati e sono comunque esclusi i telefoni cellulari.***

Allegato (di polizza)

Atto contrattuale rilasciato contestualmente all'emissione della polizza per procedere alla modifica di uno o più elementi originari del contratto o per fare delle precisazioni. Può comportare un aumento o diminuzione del premio ed è parte integrante del contratto.

Appendice (di polizza)

Atto contrattuale rilasciato posteriormente all'emissione della Polizza per procedere alla modifica di uno o più elementi originari del contratto o per fare delle precisazioni. Può comportare un aumento o diminuzione del premio ed è parte integrante del contratto.

Appropriazione indebita (reato art. 646 c.p.)

Si ha qualora taluno, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto si appropria di denaro o cose mobili altrui, di cui abbia a qualsiasi titolo il possesso.

Aree Aeroportuali

Aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili che militari.

Assicurato

Soggetto (persona fisica o giuridica) cui spettano i diritti derivanti dal contratto. Per la garanzia di Responsabilità Civile per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti: la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta dall'assicurazione.

Assicurazione (contratto)

Contratto a prestazioni corrispettive con il quale l'assicuratore, dietro il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato del danno ad esso prodotto da un sinistro, entro i limiti convenuti.

Assicurazione della Responsabilità Civile

Contratto di assicurazione a tutela del patrimonio dell'assicurato contro il rischio della sua diminuzione per effetto della richiesta risarcitoria del terzo danneggiato a seguito di un danno ingiusto patito cagionato dal fatto colposo dell'assicurato medesimo. In tal caso l'assicuratore è contrattualmente obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi debba pagare al terzo, per un fatto accaduto durante la validità dell'assicurazione nei limiti di operatività delle garanzie contrattuali e del massimale previsto.

Attestazione dello stato del rischio

Documento emesso dalla Società a fronte di un contratto per la Responsabilità Civile per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, che indica il numero dei sinistri pagati (e fino all'anno 2007, denunciati) negli ultimi cinque anni e le classi di merito (della società e C.U.) a cui deve essere assegnato l'assicurato per l'anno successivo. Viene inviato al Contraente ad ogni scadenza contrattuale.

Atto vandalico

Gesto di ottusa malvagità, fine a se stesso, rivolto a danneggiare o distruggere una cosa.

Beneficiari

Soggetto che in base al contratto riceve le prestazioni dell'assicuratore.

Bonus / Malus

Termine indicante una forma di personalizzazione della tariffa RC auto attuata assegnando le assicurazioni ad apposite classi di merito in funzione della sinistrosità riscontrata nel "periodo di osservazione". In assenza di sinistri, si ottiene un bonus e si scala di una classe. In presenza di sinistri si sale di una/due classi e si è perciò penalizzati con il malus.

Carta Verde

Documento che attesta l'estensione dell'efficacia dell'Assicurazione obbligatoria di Responsabilità Civile per la circolazione dei veicoli a motore ai danni provocati dalla circolazione del veicolo assicurato in alcuni paesi esteri, la cui sigla sia indicata (e non barrata) sulla stessa Carta Verde. La Carta Verde non è necessaria per la circolazione dei veicoli nei Paesi dell'Unione Europea, in quanto il contratto di Responsabilità Civile per la circolazione dei veicoli a motore, già di per sé, ha efficacia territoriale corrispondente all'intero territorio dell'Unione stessa.

Caso fortuito e forza maggiore

Fattispecie che escludono la responsabilità del soggetto agente nella realizzazione di un evento dannoso poiché prive dell'elemento soggettivo della colpa quale fondamentale requisito (insieme al dolo) di imputazione della responsabilità ad un soggetto (art. 2043 del Codice Civile).

Certificato (di assicurazione)

Tagliando che riporta gli estremi del contratto di assicurazione per la Responsabilità Civile Auto: assieme al contrassegno fornisce la prova dell'esistenza del contratto.

Cessione (di contratto)

Nei contratti a prestazioni corrispettive ciascuna parte (cedente) può sostituire a sé un terzo (cessionario) nei rapporti derivanti dal contratto. La sostituzione avrà effetto nei confronti dell'altro contraente (ceduto) dal momento in cui gli è stata notificata o in cui esso l'ha accettata.

Circolazione

Movimento, fermata e sosta del veicolo in aree pubbliche o aperte al pubblico.

Classe di merito HDI

Classe di merito Bonus/Malus della Società assegnata al contratto.

Classe di Conversione Universale (C.U.)

Classe di merito Bonus/Malus, (ex classe "CIP" di cui al provvedimento CIP, delibera 10/93 del 5 maggio 1993), di riferimento per tutte le imprese di assicurazione di cui al regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 e successive modificazioni, riportata nelle attestazioni di rischio.

Codice della strada

Il decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni.

Condizioni aggiuntive

Clausole che, se richiamate espressamente, estendono l'assicurazione ai rischi non com-

presi in quella obbligatoria.

Condizioni generali di assicurazione

Clausole che regolano gli aspetti generali del contratto assicurativo, e che vengono integrate dalle condizioni particolari ed aggiuntive.

Condizioni Particolari

Clausole che, se richiamate espressamente, hanno influenza sulla valutazione del rischio e sulla determinazione del premio.

Conducente

Persona fisica che pone in circolazione il veicolo.

Contraente

Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione e su cui gravano gli obblighi da esso derivanti.

Contrassegno

Tagliando da esporre sul parabrezza, obbligatorio al fine di provare la copertura assicurativa del veicolo ed indicate la compagnia assicurativa, la targa del veicolo e i termini di scadenza della copertura.

Danno

Modifica in senso peggiorativo di un bene della vita. Può essere patrimoniale e non patrimoniale, a seconda che incida direttamente nella sfera patrimoniale del soggetto, nelle due tipologie di danno emergente – perdita economica – e di lucro cessante – mancato guadagno – o non sia immediatamente suscettibile di valutazione economica ledendo beni della vita come la salute psico fisica o la vita stessa (es. danno biologico o morale). Può essere diretto od indiretto qualora sia o meno la conseguenza immediata e diretta della condotta dell'agente.

Degrado / Deprezzamento

Diminuzione di valore del veicolo o di sue parti dovuta all'uso dello stesso e/o al trascorrere del tempo. La percentuale di riduzione che viene applicata sulla parte del danno indennizzabile relativa ai materiali sostituiti sul veicolo in conseguenza del sinistro. Tale percentuale di riduzione è determinata sulla base del rapporto esistente fra il valore commerciale e il relativo valore di listino (o suo equipollente) del veicolo al momento del sinistro (vedi usura).

Demolizione

Messa fuori uso del veicolo mediante rottamazione.

Disdetta

Atto unilaterale con cui il contraente o la Società comunicano, entro i termini pattuiti dal contratto, la volontà di far cessare il rapporto assicurativo.

Distruzione

Danni al veicolo tali da ridurlo a relitto.

Ebbrezza

Uno stato di ubriachezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.

Effrazione

Scasso o rottura degli accessi o chiusure del veicolo.

Esclusioni (di garanzia)

Fattispecie, specificamente richiamate nel contratto, che la Società dichiara non essere comprese nelle garanzie assicurative.

Esplosione

Sviluppo di gas o di vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Estensione territoriale (per le garanzie Assistenza)

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e per gli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio di Andorra, della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco e della Svizzera. L'assicurazione vale altresì per gli altri stati facenti parte del sistema della Carta Verde le cui sigle non siano barrate.

Estero (per le garanzie Assistenza)

Per Estero si intendono gli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio di Andorra, della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco e della Svizzera.

L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde le cui sigle non siano barrate.

Franchigia

Importo prestabilito in cifra fissa o percentuale che in caso di sinistro l'assicurato tiene a suo carico per ogni singolo sinistro e per il quale la Società non riconosce l'Indennizzo. Più in particolare, per la garanzia R.C.A., la somma dovuta alla Società per la parte di danno che rimane a carico del Contraente

Franchigia per invalidità permanente (per l'assicurazione per gli Infortuni del Conducente)

Misura espressa in percentuale di invalidità permanente non indennizzabile.

Fuoristrada (circolazione)

Circolazione del veicolo al di fuori di strade asfaltate o bianche e non aperte la normale traffico di veicoli ovvero guida su terreni accidentati non destinati al normale traffico, con forte pendenza o con fondo che offre scarsa aderenza.

Furto

Reato, previsto dall'art. 624 del codice penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Furto con destrezza

Furto commesso approfittando di qualsiasi situazione soggettiva o oggettiva che consenta di eludere con abilità, non necessariamente eccezionale, la normale vigilanza dell'uomo medio.

Garanzia

Prestazione concessa dalla Società (ad esempio Incendio, Furto, Infortuni del Conducente, ecc.).

Guasto

Danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti, tale da rendere impossibile per l'Assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali.

Guasto meccanico

Danno subito da uno o più componenti del veicolo in seguito a rottura, difetto o mancato funzionamento.

Immatricolazione

Iscrizione del veicolo ad un pubblico registro di qualsiasi stato.

Inabilità

Incapacità fisica, totale o parziale, ad attendere le proprie occupazioni per una durata limitata nel tempo. La durata dell'inabilità deve essere attestata da valida certificazione medica ed accertata dalla Compagnia a mezzo di una visita medico – legale. L'inabilità ha un carattere temporaneo e si distingue dall'invalidità che ha un carattere permanente.

Incendio

Combustione, con fiamma, di beni o materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e autopropagarsi. Non sono da considerarsi a nessun fine come incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma.

Incidente

Sinistro occorso non volutamente al veicolo in circolazione dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale.

Incidente (per le garanzie assistenza)

Qualsiasi sinistro improvviso ed impreveduto, dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, quale ad esempio collisione con un altro veicolo, urto contro ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada che provochi al veicolo danni tali da:

- determinarne l'immobilizzo;
- consentirne la marcia ma con rischio di aggravamenti dei danni medesimi;
- essere in condizione di pericolosità o di grave disagio per l'assicurato.

Indennizzo / indennità o rimborso

Somma o prestazione dovuta dall'Impresa in caso di sinistro al proprio assicurato, in caso di sinistro liquidabile in termini di polizza.

Infortunio

Evento connesso alla circolazione del veicolo dovuto a causa fortuita (accidentale), violenta (repentina) ed esterna (proveniente dal mondo esterno) che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili (inabilità temporanea, invalidità permanente) o la morte.

Intermediario assicurativo

Persona fisica o società, iscritta nel registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.

Invalità permanente

Perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile dell'uso di un arto o di un organo del corpo umano che cagioni una eventuale conseguente incapacità lavorativa generica, indipendentemente dalla professione svolta.

Istituto di cura

Struttura sanitaria pubblica o la casa privata regolarmente autorizzata al ricovero dei malati ai sensi delle leggi e/o delle altre norme emanate dallo stato in cui ha sede la struttura.

Legge

Il Codice delle Assicurazioni private previsto dal Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Liquidazione coatta amministrativa

È l'equivalente del fallimento, dal quale differisce perché è decisa e sottoposta al controllo del potere esecutivo e non a autorità giudiziaria. Alla liquidazione coatta si ricorre nei casi previsti dalla legge, tra cui quello di dissesto dell'impresa assicuratrice. L'organo del potere esecutivo competente è il ministero dell'Industria, coadiuvato dall'ISVAP. La liquidazione coatta dell'impresa assicuratrice, disciplinata dalla legge fallimentare e dalle leggi speciali sulle assicurazioni, è causa di scioglimento del contratto di assicurazione.

Locatario

Colui che utilizza il veicolo concesso in leasing.

Malus

Nell'ambito della forma tariffaria Bonus/Malus, si ha, conformemente alle vigenti disposizioni di legge, quando:

- per i sinistri con responsabilità principale, la Compagnia abbia effettuato, nel Periodo di osservazione, pagamenti per il Risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti.
- per i sinistri con responsabilità paritaria, si verifichi nel Periodo di Osservazione un cumulo di responsabilità pari ad almeno il 51%; tale valore sarà considerato come limite di aggregazione per la determinazione del numero dei sinistri da "osservare" al fine dell'applicazione del Malus.

Massimale

limite economico massimo entro il quale l'Impresa può essere chiamata a prestare la propria garanzia nel caso si verifichi il fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Minimo (di scoperto)

Qualora la garanzia venga prestata con l'applicazione dello scoperto, tale è da intendersi l'importo minimo che rimarrà a carico dell'assicurato.

M.C.T.C.

La Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione territorialmente competente facente parte del Ministero dei Trasporti.

Perdita totale

La perdita si considera totale quando il veicolo, a seguito di furto o rapina, non sia stato ritrovato oppure quando, a seguito di incidente o in caso di ritrovamento dello stesso, le spese per la riparazione del veicolo superano l'80% del valore dello stesso al momento del sinistro.

Periodo di osservazione:

- Sinistri con responsabilità principale

Il 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'Assicurazione e termina due mesi

prima della scadenza del periodo di Assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di Premio; i periodi successivi hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

- Sinistri con responsabilità paritaria

Il periodo di osservazione coincide con le ultime 5 annualità, compreso l'anno corrente, così come riportate nel "quinquennio" dell'attestazione sullo stato del rischio.

Polizza

Insieme dei documenti che comprovano il contratto di assicurazione e riportano i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione del contratto, il premio, le dichiarazioni del Contraente, i dati identificativi del veicolo assicurato e la sottoscrizione delle Parti nonché le Condizioni di assicurazione.

P.R.A.

Pubblico Registro Automobilistico.

Premio

Somma dovuta dal Contraente alla Compagnia, comprensiva di imposte ed eventuali oneri di legge.

Premio netto o imponibile

Premio depurato di tutti gli oneri fiscali e contributi stabiliti per Legge.

Prestazione (per le garanzie Assistenza)

Assistenza da erogarsi in natura e cioè l'aiuto che deve essere fornito all'Assicurato, nel momento del bisogno, da parte di HDI Assicurazioni, tramite la Struttura Organizzativa, in caso di sinistro.

Primo rischio assoluto

Forma di assicurazione per la quale l'assicuratore si impegna a indennizzare il danno verificatosi fino a concorrenza della somma assicurata, anche se quest'ultima risulta inferiore al valore del bene assicurato al momento del sinistro, senza applicazione della regola proporzionale (art. 1907 Codice Civile).

Procedimento penale

Procedimento volto ad accertare se una persona debba soggiacere o meno a sanzione penale ed inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante informazione di garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata ed il titolo (colposo – doloso – preterintenzionale) del Reato ascritto. Si conclude con un provvedimento del giudice che accerta o meno l'esistenza del fatto o del reato e la responsabilità dell'indagato – imputato.

Proprietario

Intestatario al P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) del veicolo indicato sulla Carta di Circolazione o colui, per i veicoli non registrati al P.R.A. che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà del veicolo. Al proprietario è equiparato il locatario in leasing, l'usufruttuario e l'acquirente con patto di riservato dominio.

Quattroruote

La pubblicazione mensile della Editoriale Domus e sito internet www.quattroruote.it. Tale pubblicazione riporta i prezzi di listino delle autovetture nuove e le quotazioni di quelle usate, basate su indagini di mercato comprensive degli accessori di serie.

Quietanza di premio

Ricevuta di avvenuto pagamento del premio emessa dalla Società ed indicante il soggetto che effettua l'incasso, la data e l'ora dello stesso.

Quietanza di danno

Documento attestante l'avvenuto pagamento da parte dell'assicuratore, della somma dovuta in relazione ad una pratica di danno. Quando tale pagamento è preceduto da una transazione, il documento succitato assume la forma di atto di transazione e quietanza.

Quinquennio completo

Si intende il quinquennio riportato nell'attestato di rischio che per tutte le annualità indicate, compreso l'anno corrente, non contiene le sigle N.A. (veicolo Non Assicurato) o N.D. (dato Non Disponibile).

Quotazione

Quantificazione monetaria del valore di un veicolo ad una determinata data.

Rapina

Reato, previsto dall'articolo 628 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi, mediante violenza o minaccia alla persona, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri, un ingiusto profitto.

R.C.A. (Responsabilità Civile per la circolazione dei veicoli a motore e natanti)

Responsabilità posta a carico del conducente e del proprietario di un veicolo a motore che cagioni un danno a cose o persone; la legge stabilisce che tutti i veicoli a motore (ed i natanti) devono essere assicurati per i danni che possano derivare dalla loro circolazione; con questa forma assicurativa l'impresa si sostituisce all'assicurato nel pagamento dei danni che egli procuri ad altri.

Reato

Fattispecie di condotta illecita, comprensiva di elementi soggettivi ed oggettivi, il cui compimento, da parte di un soggetto da luogo all'applicazione delle sanzioni giuridiche previste dalla legge. I reati si distinguono in contravvenzioni e delitti a seconda del tipo di pena previsto dalla legge.

Regresso

Vedi Rivalsa

Relitto

Veicolo danneggiato le cui spese di riparazione e ripristino superano complessivamente l'80% del valore commerciale dello stesso al momento del sinistro.

Regola proporzionale

Se al momento del sinistro i beni danneggiati risultano assicurati per un valore inferiore a quello reale, le somme dovute saranno proporzionalmente ridotte (art. 1907 del Codice Civile).

Responsabilità minoritaria

La responsabilità minoritaria ricorre quando, in caso di sinistro, venga attribuito un grado di responsabilità inferiore a quello assegnato ai conducenti degli altri veicoli coinvolti.

Responsabilità paritaria

La responsabilità che, in caso di sinistro ed in assenza di un responsabile principale, venga attribuita in pari misura a carico dei conducenti di almeno due veicoli coinvolti.

Responsabilità principale

La responsabilità principale ricorre: nel caso in cui un sinistro coinvolga due veicoli, quando venga attribuita una responsabilità maggiore ad uno dei conducenti; nel caso di più di due veicoli coinvolti, quando ad uno dei conducenti venga attribuito un grado di responsabilità superiore a quello posto a carico degli altri conducenti.

Ricovero

Degenza comportante pernottamento in Istituto di cura regolarmente autorizzato all'erogazione dell'assistenza ospedaliera.

Risarcimento (obbligo di)

Compensazione in moneta a carico di colui che ha cagionato un danno ingiusto per il suo comportamento doloso o colposo. In talune ipotesi tale obbligo scatta indipendentemente dall'accertamento in concreto della colpa, che si presume, rimanendo a carico dell'obbligato la prova del caso fortuito (vedi ad esempio artt. 2051 e 2052 del Codice Civile). Nella Responsabilità Civile per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nel caso di collisione, vige il principio della presunzione del paritetico concorso di responsabilità, salva la prova contraria.

Risarcimento diretto

Procedura, introdotta e disciplinata dal D. Lgs. n. 209/05 e dal relativo regolamento n. 254/06 nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria di Responsabilità Civile per la circolazione dei veicoli a motore, in base alla quale il danneggiato, non responsabile totalmente o parzialmente, si rivolge all'impresa che assicura il veicolo utilizzato per ottenere il risarcimento dei danni subiti. Tale procedura è applicabile alle condizioni e secondo le modalità previste dalla legge.

Rischio

Eventualità sfavorevole che un certo evento si verifichi, legata all'attività umana o alla vita delle persone. L'alea insieme al premio rientra nell'oggetto del contratto di assicurazione.

Risoluzione

Scioglimento di un contratto per volontà delle parti o per legge.

Rivalsa (azione di)

Termine generico che sta ad indicare tanto la surrogazione dell'assicuratore che ha pagato l'indennità nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili, quanto il regresso dell'assicuratore solvente verso i coobbligati, quanto, infine, l'azione dell'assicuratore nei confronti del proprio assicurato e/o Contraente per recuperare importi pagati a terzi danneggiati, nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria RC Auto e natanti, non avendo potuto opporre a questi determinanti eccezioni contrattuali.

Scasso

Rottura, effrazione, manomissione.

Scoperto

Parte percentuale del danno - con eventuale limite minimo espresso in valore assoluto - che rimane a carico dell'assicurato nei casi previsti dalle condizioni di polizza.

Scoppio

Repentino dirompersi o cedere del serbatoio o dell'impianto di alimentazione non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo non sono considerati scoppio.

Settore tariffario dei veicoli a motore

In base alla tipologia e alla descrizione riportata sulla carta di circolazione si intendono convenzionalmente quali settori tariffari:

- 1° settore: quello delle autovetture;
- 2° settore: quello degli autotassimetri (taxi);
- 3° settore: quello degli autobus;
- 4° settore: quello di autocarri e motocarri;
- 5° settore: quello dei ciclomotori e motocicli;
- 6° settore: quello dei carrelli e macchine operatrici;
- 7° settore: quello delle macchine agricole.

Sinistro o caso assicurativo

Verificarsi dell'evento dannoso, la controversia per la garanzia di Tutela Legale, per il quale è prestata la garanzia.

Sinistro (per le garanzie assistenza)

Guasto, incidente, furto tentato/parziale/consumato, rapina o infortunio che si può verificare nel corso di validità della polizza e che determina la richiesta delle prestazioni da parte dell'assicurato.

Società

La società assicuratrice ovvero HDI Assicurazioni S.p.a.

Spese di giustizia

Spese del processo penale che il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile invece le spese della procedura vengono pagate dalle Parti, contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e, a conclusione del giudizio di norma, il soccombente è condannato a rifonderle.

Struttura organizzativa

La struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano, costituita da medici, tecnici, operatori - in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno – che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto della Compagnia al contatto con l'Assicurato e organizza ed eroga le prestazioni previste in polizza.

Surrogazione

Principio per il quale l'Impresa che ha pagato il danno si sostituisce nei diritti dell'assicurato verso i responsabili.

Tacita proroga o rinnovo

Condizione contrattuale mediante la quale una polizza si rinnova automaticamente in mancanza di una specifica disdetta. La polizza di durata non inferiore ad un anno si rinnova tacitamente per un anno, in mancanza di tempestiva disdetta, e così successivamente. La polizza temporanea (rischio di durata inferiore a un anno) non è soggetta a tacita rinnovazione.

Tariffa

La tariffa della Società in vigore al momento della stipulazione del contratto o del suo rinnovo.

Terzi

Persone, fisiche o giuridiche, estranee al contratto di assicurazione. Nell'ambito dell'assicurazione di Responsabilità Civile per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono esclusi i danni alla cose patiti dal coniuge, ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi, affiliati e altri parenti conviventi con il proprietario o il conducente del veicolo assicurato.

Transazione

Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una controversia già iniziata o la prevengono. La transazione deve essere provata per iscritto.

Tutela Legale

L'Assicurazione di Tutela legale ai sensi del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005, artt. 163, 164, 173 e 174 e correlati.

Unico Caso assicurativo (per la garanzia di Tutela Legale)

Il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.

Usura

Deterioramento e logorio che qualsiasi materiale e parte meccanica subisce per il solo effetto dell'uso prolungato; l'usura si individua tramite il confronto tra lo stato, il chilometraggio, il tempo d'uso constatati sui pezzi danneggiati e la potenziale media di funzionamento che gli è normalmente attribuita; la verifica sarà all'occorrenza attribuita ad un perito.

Valore a nuovo

Prezzo di acquisto del veicolo compresi accessori ed optional risultanti dalle relative fatture di acquisto, comprensive dell'I.V.A. nei casi in cui all'assicurato non sia consentita la detrazione a norma di legge e maggiorato dell'eventuale contributo/incentivo statale all'acquisto indicato in fattura.

Valore Assicurato

Valore dichiarato dal contraente in polizza. Lo stesso deve corrispondere al Valore commerciale o a nuovo al momento della stipulazione del contratto.

Valore commerciale/Valore di mercato

Prezzo che sarebbe possibile realizzare vendendo il veicolo ad una certa data. E' il valore del veicolo corrispondente a quello del corrente mercato dell'usato, riportato da Editoriale Domus S.p.A. nel listino quotazione usato "Valore Assicurato" per le autovetture e fuoristrada e dall'Eurotax "Giallo" per tutti gli altri veicoli nonché per le autovetture e fuoristrada non presenti nel listino Quattroruote.

Valore intero

Forma di assicurazione contro i danni. Copre la totalità delle cose assicurate e quindi deve essere fatta per l'intero loro valore; se risulti limitata ad un valore inferiore, l'assicurato, in caso di sinistro, dovrà sostenere una parte proporzionale dei danni.

Veicolo

Il veicolo assicurato a motore, o il rimorchio, descritto in polizza, comprensivo degli accessori di normale uso, stabilmente fissati, forniti dalla casa costruttrice o da ente diverso, anche in via opzionale.

Veicolo Assicurato (per la garanzia Assistenza Autocarri)

Per veicolo Assicurato si intende il veicolo a motore destinato al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse (autocarro) o il rimorchio, entrambi appartenenti al settore tariffario 4, descritto ed indicato in polizza, il cui peso complessivo a pieno carico sia compreso tra i 36 ed i 190 quintali.

Vertenza Contrattuale

Controversia insorta in merito ad esistenza, validità, esecuzione di patti, accordi, contratti precedentemente conclusi tra le Parti, anche oralmente, con inadempimento delle relative obbligazioni.

Vincolo

Le somme assicurate possono essere vincolate a favore di terzi. Il vincolo diventa efficace sono con annotazione sulla polizza o su appendice.



HDI Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Via Abruzzi, 10 - 00187 Roma (I)
Telefono +39 06 421 031 - Telefax +39 06 4210 3500 Capitale Sociale € 96.000.000,00 i.v. - C.F. e P.IVA
04349061004 - Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 7122/92 - Iscrizione R.E.A. di Roma
n. 757172/92 - Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'8/6/93 (G.U. 14/6/93)
e iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicuratrici al n. 1.00022 - Società con unico azionista
Società Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015

HDI Assicurazioni Spa
(Gruppo Talanx)

via Abruzzi, 10 - 00187 Roma

tel. +39 06 421 031

fax +39 06 4210 3500

hdi.assicurazioni@hdia.it

www.hdiassicurazioni.it

Mod. A 3003 - Ed. 06/2012 - (25.000) - 06/2012 - Palombi & Lanci

HDI
Assicurazioni